


Publicato il 27/11/2023

N. ~~00387~~ 2023 REG.PROV.CAU.
N. 00932/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2023, proposto da Wwf Italia Ets, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, Lndc Animal Protection Aps, Lac Lega Abolizione Caccia Ets, Legambiente Sicilia Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilian, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del L.R. pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia;

nei confronti

Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Italcaccia Sicilia, Associazione Nazionale Cacciatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Anca Ass. Nazionale Cacciatori, Unaves Unione Ass. Venatorie Sicilia, Federazione Italiana della Caccia Consiglio Regionale Sicilia, Comitato Regionale Annu-Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservaz. Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia pro tempore-Delegazione Regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione e l'attuazione, ex art. 59 c.p.a.,

dell'ordinanza cautelare di questo Consiglio 10 novembre 2023, n. 365, con cui – in riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00512/2023, resa tra le parti, che aveva denegato la sospensione *in parte qua* del calendario venatorio per il 2023-2024 della Regione siciliana – da parte di questo Consiglio si è:

- 1) sospesa l'efficacia del Decreto Assessoriale impugnato in primo grado;
- 2) ordinato all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana di pronunciarsi sull'istanza presentata dalle associazioni richiedenti il 18 agosto 2023, limitatamente ai punti a) e c) di cui alla pagina 10/11 dell'istanza stessa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di esecuzione o attuazione, in sede monocratica, dell'ordinanza di

questo Consiglio 10 novembre 2023, n. 365, proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 59 cod. proc. amm.;

Considerato che l'istanza cautelare qui in trattazione è sicuramente inammissibile, nella presente sede monocratica, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 56, comma 1, c.p.a.: a mente del quale il potere cautelare decretale può essere sollecitato dalla parte ricorrente (e qui appellante) unicamente "*Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio*", e dunque non più allorché tale trattazione, come nella specie, si sia già svolta e consumata (del tutto a prescindere dal relativo esito, nonché da ogni eventuale sopravvenienza);

Ritenuto che – trattandosi nella specie di un ricorso ex art. 59 c.p.a.: il quale, da un lato (e, peraltro, del tutto coerentemente con quanto si rileverà immediatamente appresso), non reca alcun richiamo, né menzione, di poteri monocratici; nonché, dall'altro lato, si colloca, per definizione, in una fase processuale successiva (allorché si verta, come nella specie, in sede di esecuzione di un'ordinanza cautelare collegiale) al già realizzatosi primo contatto tra le parti e il Collegio (che, diversamente, ovviamente non avrebbe potuto provvedere sulle istanze di quelle) – possono utilmente richiamarsi, perché analogamente riferibili al caso in esame, tutte quelle statuizioni decretali, di cui *infra*, secondo cui "*i poteri cautelari presidenziali – di natura eccezionalmente anticipatoria dell'ordinaria competenza collegiale, viepiù presso un Giudice intrinsecamente collegiale quale il Consiglio di Stato – sembrano risolversi unicamente in quelli tassativamente previsti dall'art. 56 c.p.a., per sua natura insuscettibile di applicazione analogica (appunto in quanto norma eccezionale)*", appunto in quanto "*detto art. 56, come chiaramente espresso dal relativo comma 1, risulta applicabile unicamente «Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio», laddove invece la «Esecuzione delle misure cautelari» (di cui al successivo art. 59) è sistematicamente sempre riferibile a una fase intrinsecamente successiva alla pronunzia cautelare collegiale, e dunque ad un ambito che ex se esclude ogni*

competenza monocratica presidenziale (al più potendosi ammettere, secondo il generale principio processuale dell'autoesecuzione della tutela cautelare, che al presidente compete di eseguire, all'occorrenza, i propri decreti cautelari, nelle more della prima trattazione cautelare davanti al Collegio; e non invece che, dopo una prima pronuncia del Collegio, possa tornarsi davanti al presidente allorché si sia in attesa di un'udienza collegiale ...)”;

“Ritenuto che a siffatta esegesi non consegue alcun vulnus al principio di c.d. continuità della tutela cautelare – che peraltro non implica che in ogni situazione debba esistere uno strumento di coazione attivabile ad horas et ad libitum della parte interessata, bensì che il sistema processuale afferente alla tutela cautelare sia nel suo complesso adeguatamente efficiente – ”;

Ritenuto che l'esegesi di sistema qui sostenuta si pone a pieno titolo in ideale continuità con l'orientamento espresso con i decreti cautelari di seguito citati (da cui sono tratti i superiori virgolettati): 18 agosto 2016, n. 3479; 18 agosto 2016, n. 3480; 18 agosto 2016, n. 3481; 18 agosto 2016, n. 3482; 18 agosto 2016, n. 3483; 19 agosto 2016, n. 3486; 23 agosto 2016, n. 3493; 16 agosto 2017, n. 3396; nonché, ulteriormente, con i più recenti decreti cautelari 29 dicembre 2022, n. 6001, e 21 luglio 2021, n. 4048, e altresì da ultimo con il decreto cautelare di questo C.G.A.R.S. 25 agosto 2023, n. 283, che peraltro è stato reso nella medesima vicenda contenziosa per cui qui è causa (ma, in quel caso, a parti invertite);

Ritenuto, conseguentemente, doversi ineludibilmente rendere la declaratoria di cui in dispositivo, a prescindere da quali siano le deduzioni svolte nel merito della vicenda dalla parte richiedente: e, dunque, a prescindere anche dal rilievo che – nella perdurante pendenza del giudizio in primo grado – il qui censurato Decr. Ass. n. 1461 SRT-S3 DEL 16 novembre 2023 (successivo all'ordinanza cautelare di questo Consiglio della cui attuazione qui trattasi) potrebbe dover essere impugnato con motivi aggiunti in prime cure, a quella sede riservandosi l'eventuale istanza cautelare incidentale;

Considerato, infine, che, nella specie, la camera di consiglio “di cui all'articolo 55,

comma 5” – ossia la “prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso” – è quella che (tenuto conto delle notifiche alle controparti dell’istanza in trattazione, effettuate tra il 24 e il 26 novembre 2023) si provvede a fissare in dispositivo;

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE in questa sede monocratica l’istanza di esecuzione o attuazione dell’ordinanza cautelare 10 novembre 2023, n. 365.

FISSA al 17 gennaio 2024 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda di esecuzione o attuazione della prefata ordinanza cautelare, designando relatore il Consigliere Francola.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 27 novembre 2023.

Il Presidente
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO